

processi ¹⁾. Quanto ai re, « essi decidevano, riguardo alle figlie ereditiere, chi esse dovessero sposare, quando il padre non avesse avuto cura di sceglier loro egli stesso un marito » ²⁾. Essi avevano dunque il diritto, come l'arconte eponimo di dichiarare l'ἐπιδικασία delle epiclere, e forse anche quella delle successioni in linea diretta. È difficile credere ch'essi siano stati obbligati di sedere sempre insieme, in primo luogo perchè non si concepisce punto un tribunale composto di due persone che potevano paralizzarsi a vicenda, e inoltre perchè non era raro che uno dei due re fosse trattenuto a lungo presso l'esercito. La legge di Gortyna, la quale data evidentemente dall'epoca nella quale l'aristocrazia governava Creta, non ci segnala mai se non un solo giudice ³⁾ [331], e certamente questo giudice non era un presidente di una commissione. Polibio racconta che nell'Elide la classe dirigente, per evitare gli spostamenti dei campagnoli, aveva istituito dei magistrati ambulanti che dovevano giudicare i processi nelle diverse località del paese ⁴⁾. Sono stati paragonati ai giudici dei demi attici ⁵⁾; ma nulla attesta che la loro competenza fosse, come per questi ultimi, limitata alle piccole cause. Un testo del medesimo autore ci informa che, se a Locri i processi civili erano giudicati da parecchie persone insieme, ciò avveniva non per parte di semplici cittadini, ma di funzionari; e anche questi erano costretti, quando l'interpretazione della legge era dubbia, a riferirne al Cosmopolis ⁶⁾. Ad Atene, infine, finchè sussistette il regime oligarchico, l'arconte eponimo ebbe quasi il monopolio della giurisdizione in materia di proprietà, e Aristotile ha ben cura di notare che in quel momento « i magistrati avevano capacità per giudicare essi stessi i processi in luogo di limitarsi a farne l'istruzione, come in seguito » ⁷⁾.

Questo stato di cose durò in tutta la Grecia parecchi secoli. A lungo andare, però, il giudice unico disparve eccetto in alcune repubbliche che si ostinarono a conservare le tradizioni del passato, e le aristocrazie stesse giunsero insensibilmente a sostituir loro il sistema della giuria. Agli occhi dei Greci, non v'era assoluta incompatibilità tra il principio aristocratico e la partecipazione dei cittadini ai giudizi. « È necessario fin dove è possibile, dice Platone, che tutti i cittadini prendano parte ai giudizi che concernono gli interessi privati, poichè quelli ai quali tale preroga-

¹⁾ Aristotile, *Politica*, III, I, 7.

²⁾ Erodoto, VI, 57.

³⁾ *Legge di Gortyna*, I, l. 12, 22, 38; II, l. 55; III, l. 15; V, l. 32, 43; VI, l. 30; VII, l. 45; IX, l. 21; XI, l. 26.

⁴⁾ Polibio, IV, 73, 8. Forse questi magistrati risiedevano nella loro circoscrizione giudiziaria, in luogo di venire periodicamente dalla capitale.

⁵⁾ Gilbert, *Handbuch der griech. Staatsalterthümer*, II, pag. 341.

⁶⁾ Polibio, XII, 16.

⁷⁾ Aristotile, *Costituzione di Atene*, 3.